



CITTA' DI SALEMI

IV SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. ED ESPROPRIO

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

BANDO TIPO B1-SAI

Aggiornato al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55
ed al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120

versione aggiornata ad Ottobre 2020

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per la selezione di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro

Servizio di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DEI LOCULI DEL NUOVO CIMITERO E SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE

C.I.G. Z 1 8 3 5 C 8 C 2 6

C.U.P. H 6 7 H 1 9 0 0 1 4 2 0 0 0 1

1. OGGETTO DELL'AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO

Il presente avviso¹ si riferisce al procedimento per l'affidamento diretto dell'incarico per lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria riguardanti il **servizio di Direzione Lavori e coordinamento della**

¹ **Normativa:**

- **Art.31 comma 8 del codice:** «8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, **possono essere affidati in**

sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo "Codice"), e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n°138 del 21/02/2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo "Linee Guida n.1"), avviato da

STAZIONE APPALTANTE ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Salemi (TP)- Piazza Dittatura 1 – 91018 Salemi

Area/Settore LL.PP.: Tel. 0924 991420 - 0924 991430 - 0924 991429

Posta Elettronica: ufficiollpp@cittadisalemi.it

Pec. protocollo@pec.cittadisalemi.it

Determinazione avvio procedura di scelta del contraente: **Determina a contrarre n° 156 del 29-03-2022**

RUP: Geom. Alberto CARADONNA

Il tempo di esecuzione del servizio è quello di esecuzione dei lavori previsto nel Contratto di Appalto. -

Ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del Codice, **gli importi complessivi presunti**, compresi gli oneri per la sicurezza, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare sono i seguenti:

via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). [...].»

- **Art. 32, comma 2, ultimo periodo:** *"Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) , la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, previa determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."* Negli affidamenti di SAI di importo stimato inferiore alla soglia dei 40.000 euro è possibile adottare un unico atto con il quale il RUP, indicando tra l'altro le ragioni della scelta del fornitore, può prescindere dalla procedura disciplinata da un avviso esplorativo come quello qui proposto. Le ragioni della scelta potrebbero riguardare, ad esempio, la professionalità e l'affidabilità dell'operatore scelto anche nel rispetto dei principi di economicità e congruità dell'offerta economica, che andrebbe comunque negoziata sulla base del corrispettivo calcolato "obbligatoriamente" con riferimento al D.M. 17 giugno 2016.
- **Art.36, comma 2 lettera a):** *« a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto **anche** senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;[...].»*

Il servizio può essere affidato dal RUP ad un Operatore Economico inserito nell'elenco costituito dalla stazione appaltante, o in mancanza, attraverso la manifestazione di interesse di cui al presente avviso.

ANAC:

«Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a).» (Punto 1.3.1 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n° 138 del 21/02/2018) 2018 e con delibera n. 47 del 15/05/2019.

«Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni.» (Punto 3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18 e con delibera n. 636 del 10/07/19).

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	CATEG. OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO
STRUTTURE (B)	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni	S.03	0.95	I/b	€ .333.984,96
TOTALE					€ . 333.984,96

INCARICO oneri tecnici relativi valutati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013	IMPORTO
<p style="text-align: center;">Esecuzione Lavori comprendente le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qcl.01 Direzione Lavori, assistenza a collaudo, prove di accettazione; - Qcl.02 Liquidazioni, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile; - Qcl.09 Contabilità dei Lavori a misura; - Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione; - Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; <p>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO</p>	
Inarcassa 4%	€ 27.286,13 <u>1.091,44</u> € 28.377,57
IVA 22%	<u>6.243,01</u> € 34.620,64
SOMMA Onorario compreso IVA e cassa	€ 34.620,64

1.1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con provvedimento n. 1029 del 21.12.2020 è stato nominato il RUP, ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. il Geom. Alberto CARADONNA mail a.caradonna@cittadisalemi.it PEC protocollo@cittadisalemi.it tel.0924991420

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

a livello nazionale:

² Si ricorda che: 1) ai sensi dell'articolo 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Si osserva peraltro che l'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal citato articolo 8, con le Linee Guida n. 1 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Infine, L'ANAC con il successivo Cap. V paragrafo 2 delle stesse Linee Guida, precisa che: "2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata."

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art.154 comma 4
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
a livello regionale:
Legge Regionale del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii.
Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24)
Linee Guida - Orientamenti
Linee Guida n°1, sui Servizi di Architettura e Ingegneria , di attuazione del D.Lgs.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017- Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016, aggiornata dalle delibera n°138 del 28/02/2018 e n°47 del 15/05/2019, di seguito: “Linee Guida n°1”
Linee Guida ANAC n°4 , per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con del. 1097/2016 ed aggiornate con del. 206/2018 e del.636/2019, di seguito: “Linee Guida n°4” .

1.3 TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

È adottata la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del codice, in esecuzione ad apposita determina a contrarre **n.156 del 29-03-2022**

L'Operatore Economico a cui affidare il servizio sarà selezionato, tra quelli che presenteranno la manifestazione di interesse in oggetto, in relazione alla sua professionalità ed alla sua affidabilità, previa valutazione di requisiti e curriculum³, nel rispetto dei principi di economicità e congruità dell'offerta economica, che sarà comunque negoziata con il RUP, sulla base del corrispettivo calcolato facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016.

Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L'INTERESSE

Possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, per i quali ricorrono le condizioni di partecipazione di cui al punto successivo.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE [obbligatorio]

Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dall'elenco dei soggetti a cui può essere affidato il servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche

³ In alternativa alla valutazione del curriculum professionale, la stazione appaltante può selezionare l'operatore economico a cui affidare il servizio anche con sorteggio pubblico.

indicate e il candidato stesso, come segue:

- a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
- b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

2) Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare:

- a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
- c. L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla stessa procedura:
 - in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un

- raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE **[obbligatorio]**

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio in affidamento o la denominazione del concorrente;

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- **[se già formalmente costituito]:** che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- **[se non ancora costituito]:** che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- che hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorzio esecutore per il quale si candida;

sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE [obbligatorio]

I requisiti minimi di natura professionale sono:

- (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

In ogni caso dovrà essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, qualora siano presenti più di una categoria d'opera.

3.4 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE⁴ [facoltativo]

- a) **l'avvenuto espletamento**, negli ultimi dieci anni⁵, di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, **per un importo globale per ogni "ID-Opera" PARI A UNA VOLTA** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";

4. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto contrattuale è disciplinato dallo Schema di contratto allegato alla successiva lettera di invito. I servizi da affidare, elencati sinteticamente al precedente punto 2, sono definiti nel dettaglio, unitamente alla determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura, nell'allegato calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio [allegare calcolo della spesa].

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

5.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Al fine di consentire un più elevato rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si intende procedere all'espletamento di una procedura negoziale invitando, per il servizio indicato in elenco, **tre operatori economici** a presentare offerta.

In relazione a tale orientamento, esclusivamente i soggetti iscritti al citato Albo Unico Regionale, potranno, **entro le ore 12:00 del prossimo 20/04/2022**, manifestare il loro interesse a svolgere il servizio prime riportato, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo della piattaforma di

e-procurement della centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi,
<https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Allegando

- 1) Richiesta di manifestazione di interesse evidenziando il num. di iscrizione all'Albo Unico Regionale;
- 2) Curriculum dettagliato;
- 3) Proposta metodologica con cui il concorrente affronterà l'attività di relazione riguardante la **Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DEI LOCULI DEL NUOVO CIMITERO E SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE**; la relazione non potrà superare le 3 facciate in formato A4, compresi eventuali tabelle, diagrammi etc. La proposta afferisce al "come" il concorrente intende espletare le prestazioni in termini di procedure adottate per le azioni da svolgere, di periodicità e

⁴ Come chiaramente stabilito dall'art. 32 - comma 2 del codice, negli affidamenti diretti, la richiesta ai partecipanti di requisiti tecnico-professionali è facoltativa e sconsigliata perché riduttiva della concorrenza, in affidamenti di servizi di importo modesto. Per gli stessi motivi, qualora si ricorra al requisito, si consiglia di richiedere prestazioni eseguite per un importo non superiore a quello del servizio in affidamento per il requisito a) e non superiore a 0,4 volte per il requisito b).

⁵ È possibile l'estensione del periodo di dieci anni ad un periodo più lungo, al fine di garantire una maggiore concorrenza, in linea con i contenuti dell'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 - Parte II: Capacità tecnica- lettere i) ed ii).

frequenza dei briefing di confronto con i referenti del Committente, nel rispetto dei tempi, costi e requisiti di qualità fissati per l'intervento oggetto;

Tutti gli operatori economici che per ciascun servizio hanno manifestato il proprio interesse saranno ordinati in rigido ordine alfabetico con associato un numero progressivo e sulla scorta del curriculum presentato saranno individuati i tre operatori economici, a cui si richiederà di produrre l'offerta economica.

La presentazione mediante la piattaforma dovrà avvenire indicando il seguente oggetto: " Candidatura all'invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) **Servizio di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

LAVORI DI messa in sicurezza, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DEI LOCULI DEL NUOVO CIMITERO E SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE

6. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, sarà:

- pubblicato sul profilo del soggetto banditore (<http://www.salemi.gov.it>) e piattaforma di e-procurement della centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi
- trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it;
- trasmesso all'ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso la stessa Autorità.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, i cui contatti sono riportati nel precedente paragrafo 1.2.

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente avviso sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Marsala, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura di affidamento cui si riferisce il presente avviso.

Il R.U.P.
F.TO Geom. Alberto Caradonna

Il Responsabile del IV Settore
F.to Arch. Paola D'Aguanno